



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
**FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE DANNEGGIATE
DALLA CRISI UCRAINA**

Decreto ministeriale del 9 settembre 2022

Finalità

L'obiettivo è mitigare gli effetti negativi derivanti dalla crisi russo-ucraina attraverso la concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese nazionali, che hanno subito ripercussioni economiche negative derivanti dal conflitto in Ucraina.

Risorse finanziarie

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a € **120.000.000,00** (centoventimilioni/00).

Soggetti beneficiari

Possono presentare le proposte per l'accesso ai finanziamenti le **piccole e medie imprese (PMI)**, diverse da quelle agricole, che **presentano cumulativamente** i seguenti requisiti:

- a) hanno **realizzato** negli **ultimi due anni operazioni di compravendita** di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, **con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia**, pari almeno al **20% del fatturato** aziendale totale;
- b) hanno **sostenuto un costo di acquisto medio** per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente al 18 maggio 2022, incrementato almeno del **30%** rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019¹;
- c) hanno **subito** nel corso del trimestre antecedente al 18 maggio 2022, un **calo di fatturato di almeno il 30%** rispetto all'analogo periodo del 2019¹.

I soggetti beneficiari alla data di presentazione della domanda devono essere in possesso degli ulteriori requisiti di cui all'Allegato I.

¹ Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo d'imposta di riferimento è quello relativo all'anno 2021.



Agevolazione

L'agevolazione è riconosciuta sotto forma di **contributo a fondo perduto nel limite massimo di € 400.000,00** per singolo beneficiario, ai sensi e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal *“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”*.

Nello specifico, l'agevolazione è determinata quale contributo a fondo perduto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore al 18 maggio 2022 e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, così determinata:

- **60%** per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a € 5.000.000,00;
- **40%** per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a € 5.000.000,00 e fino a € 50.000.000,00.

Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo d'imposta di riferimento è quello relativo all'anno 2021.

Cumulo

Ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal punto 39 del Quadro temporaneo, le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti con gli aiuti previsti dai regolamenti de minimis o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

È comunque **escluso il cumulo** con i benefici a favore di imprese esportatrici, di cui all'art. 29 del decreto-legge n. 50/2022.

Presentazione della domanda

Le istanze possono essere presentate esclusivamente per via telematica a partire **dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e fino alle ore 12:00 del 30 novembre 2022**.

L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse.

ALLEGATO I

Requisiti minimi di partecipazione

I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) avere sede legale o operativa nel territorio italiano e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese;
- b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2, l. d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- d) non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
- e) non essere oggetto delle sanzioni imposte dall'Unione europea.